ASILO INFANTILE
DI CASTELLETTO BUSCA

Statuto Organico

Tipografia Pietro Oggero - Cuneo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il nuovo statuto organico per il governo dell'Asilo Infantile con sede in Castelletto, frazione di Busca (provincia di Cuneo), presentato per la nostra approvazione;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dalla Congregazione di Carità, dal Podestà del detto Comune e dalla Giunta Esecutiva dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità ed Infanzia;

Ritenuto che le riforme apportate al presente statuto, approvato con il Regio Decreto 22 ottobre 1908, consistono, principalmente, nel ridurre da sette a cinque i membri del Consiglio amministrativo e nel deferire al Prefetto la nomina del Presidente dell'Asilo, ora scelto dallo stesso Consiglio Amministrativo;

Considerato che la prima modifica appare opportuna in quanto è diretta ad assicurare, mediante la riduzione del numero degli amministratori, maggior efficacia di azione e unità di indirizzo sulla gestione dell'Asilo;

Considerato che la seconda modifica risulta conforme al principio accolto dalla odierna legislazione secondo cui le nomine alle cariche direttive presso gli Enti pubblici debbono provenire dalle superiori autorità gerarchiche;

Considerato infine, che le altre modifiche sono dirette ad uniformare lo statuto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, N. 6972, 18 luglio 1904, N. 390, il Testo Unico 24 dicembre 1934, N. 2316, i relativi regolamenti, nonchè i Regi Decreti 4 febbraio e 30 dicembre 1923, N. 214 e 2841 e la legge 17 giugno 1926, N. 1187;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

E' approvato lo statuto organico dell'Asilo Infantile, con sede in Castelletto, frazione di Busca, in data 18 febbraio 1934, composto di trentacinque articoli, con le seguenti modificazioni;

1.o) All'art. 6, le parole « Salvo la preferenza dovuta agli orfani ed ai congiunti dei Caduti per la Causa Nazionale, ai figli dei Mutilati ed Invalidi di Guerra » sono sostituite le seguenti altre: « Salva la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani ed ai congiunti dei Caduti per la Causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale, ai figli dei Mutilati ed Invalidi di guerra, per la Causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale ».

2.o) L'ultimo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente altro: « Tanto il Presidente quanto i Consiglieri, non di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione ».

3.o) All'art. 13, le parole « Articolo 25 della vigente legge » sono sostituite dalle seguenti altre: « Articolo 8 del Testo Unico della vigente Legge ».

4.o) All'Articolo 15, le parole « Regio Decreto 20 febbraio » sono sostituite dalle seguenti altre: « Regio Decreto Legge 20 febbraio ».

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 Anno XIV.

F.to VITTORIO EMANUELE

C. F.to MUSSOLINI

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

RAIMOLDI

Statuto Organico

CAPO I.

Origine e scopo dell'Asilo e mezzi dei quali esso dispone

ART. I.

L'Asilo Infantile di Castelletto Busca con sede in Comune di Busca Fraz. Castelletto, fondato dai benefattori Cav. Dott. Domenico Chiabrero con testamento segreto 5 giugno 1905, aperto con atto Borgogno 19 stesso giugno per L. 25000; dalla di lui sorella Chiabrero Luigia con testamento olografo 8 agosto 1893 aperto con atto Borgogno 11 ottobre successivo per L. 300; dal Sacerdote Don Domenico Degioanni con testamento olografo 28 giugno 1880 e colla nota aggiunta allo stesso testamento 20 marzo 1883 depositato e pubblicato con atto Borgogno 25 febbraio 1889 per L. 1500; e dal Sig. Molinengo Stefano con testamento olografo 16 settembre 1904 aperto con atto Borgogno 12 Febbraio 1905 per L. 2000, venne eretto in Ente morale con R. D. 22 ottobre 1908.

Il 25 ottobre 1931 con atto Pellegrino di pari data riceveva in dono dal Cav. Pietro Falco una casa appositamente fatta costruire per sede dell'Istituto del valore di L. 200.000.

Attualmente dispone di un patrimonio valutato in Lire 260.000.

ART. II.

L'Asilo ha per scopo di raccogliere e custodire i bimbi appartenenti alla Parrocchia di Castelletto frazione di Busca, ed alla Parrocchia di Monastero frazione di Dronero dall'età dai tre ai sei anni compiuti e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

I bimbi delle famiglie povere saranno ricevuti gratuitamente, gli altri mediante il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. III.

I bimbi ammessi all'asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragione di età, a ricevere l'istruzione elementare.

ART. IV

Non sono accolti i bambini non vaccinati, a meno che abbiano sofferto il vaiuolo, e quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

ART. V

Ai bimbi dell'Asilo è somministrata una refezione quotidiana in minestra, salvo il caso che i mezzi dell'Istituto non lo consentano.

ART. VI.

Salva la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la Causa Nazionale e nelle Ope-

razioni in Africa Orientale, ai figli dei Mutilati ed Invalidi di guerra, per la Causa Nazionale o nelle operazioni in Africa Orientale, ed ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficenza di posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perchè impedite dalle loro occupazioni o da altre cause.

Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

ART. VII.

Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini; ad essi sarà fornita una sopravveste uniforme, se i mezzi dell'Istituto lo consentono.

ART. VIII.

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con i contributi del Comune di Busca e dell'Opera Pia Abbà Degioanni Soleri di Castelletto Busca, col prodotto delle azioni sottoscritte, colle contribuzioni pagate dai bimbi non poveri e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

CAPO II.

Del Consiglio di Amministrazione

ART. IX.

L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque Membri compreso il Presidente che è nominato dal Prefetto tra i componenti medesimi.

Dei consiglieri due sono perpetui, l'uno nella persona del Parroco pro-tempore di Castelletto Busca in forza del testamento olografo Don Degioanni, 25 febbraio 1889, l'altro nella persona del Cav. Pietro Falco fu Giuseppe e dopo di lui in per-

petuo nella persona di uno dei suoi eredi nella linea maschile con preferenza al più anziano di età, per condizione posta all'atto di donazione 25 ottobre 1931 rogito Pellegrino.

Gli altri sono nominati:

a) Uno dal Podestà di Busca;

b) Uno dal Presidente dell'Opera Pia Abbà Degioanni Soleri di Castelletto Busca;

c) Uno dall'Assemblea degli azionisti.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri, non di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

ART. X.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Membro più anziano di nomina o in mancanza il più anziano di età.

ART. XI.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

CAPO III.

Dei Soci

ART. XII.

Sono Soci temporanei coloro i quali mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente la somma di Lire 5 e per anni tre.

L'obbligazione cessa in caso di morte o di cambiamento di residenza notificato al Presidente entro l'anno del cambiamento.

L'obbligazione allo scadere del triennio si intenderà rinnovata se l'azionista non avrà provveduto a dare disdetta scritta al Presidente almeno tre mesi prima.

Sono soci perpetui coloro i quali versano in una sola volta una somma non inferiore alle lire 150.

ART. XIII.

Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro i sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro i quali si trovino in uno dei casi preveduti dall'art. 8 del Testo Unico della vigente legge Comunale e Provinciale, e degli alinea C) e D) dell'art. 11 della legge 17 Luglio 1890, N. 6972.

ART. XIV.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate nel Regolamento.

CAPO IV.

Dell'Assemblea Generale

ART. XV.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio e, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del Conto Consuntivo, a norma dell'art. 1, del R. D. L. 20 febbraio 1927, N. 257; le altre, ogni qualvolta lo richiedono motivi d'urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei soci, sia per invito dell'Autorità Governativa.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio Amministrativo, con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal Regolamento interno.

ART. XVI.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.

ART. XVII.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola coi pagamenti, non possono delegare il loro voto, ne accettare delegazione di voto.

ART. XVIII.

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci e dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Amministrativo.

Le deleghe, concorrono a formare il numero legale.

ART. XIX.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. XX.

L'Assemblea Generale delibera i conti consuntivi, le modificazioni Statutarie, nomina, per quanto di sua competenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione, delibera circa le radiazioni dei soci.

ART. XXI.

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea Generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, la quale è fatta dal Podestà.

CAPO V.

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

ART. XXII.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo a termini degli art. 6 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2841, ed uno del R. D. legge 20 febbraio 1927, N. 257; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizioni dell'Autorità Governativa.

ART. XXIII.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta art. 15 della legge 17 luglio 1890, N. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART. XXIV.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. XXV.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, all'amministrazione dell'Opera Pia e al suo regolare funzionamento; delibera i Regolamenti di Amministrazione e di servizio interno, e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto; nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati; delibera le convenzioni da fare coi medesimi; delibera in genere, su tutti gli affari che interessino l'Istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale ai termini dell'art. 20.

CAPO VI.

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. XXVI.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati, e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO VII.

Norme generali di Amministrazione

ART. XXVII.

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite salvo per le spese sostenute nell'adempimento di speciali incarichi che non si riferiscano alle ordinarie mansioni di cui siano investiti.

ART. XXVIII.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'Esattore Comunale.

Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un Esattore proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato a l'Esattore Comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termini di legge.

ART. XXIX

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, (od, in difetto, del Membro anziano) e del Segretario.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali ed avvertenze

ART. XXX.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico Sanitario ed a quella sull'andamento disciplinare, avvalendosi dell'opera dei medici e delle ispettrici.

Il numero, la durata in Ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre, sono stabiliti nel regolamento interno.

Alla vigilanza sull'andamento Didattico provvedono i Regi Ispettori Scolastici e i Direttori Didattici Governativi.

ART. XXXI.

E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare l'Asilo per assicurarsi che tutto proceda regolarmente.

ART. XXXII.

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento Organico. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed Insegnante ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti Scolastici a ciò relativi.

ART. XXXIII.

Sono pure materie di disposizione regolamentare:

I termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito;

La disciplina interna;

La data di apertura e di chiusura dell'Asilo;

Gli orari;

Le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravvesti;

L'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e non formi oggetto di disposizione Statutaria.

CAPO IX.

Onoranze ai Benefattori

ART. XXXIV

L'Amministrazione onorerà la memoria dei benefattori che avranno fatto all'Opera Pia un legato non inferiore, alle lire 1000 reali, tramandandone ai posteri il nome su lapide marmorea nell'interno dell'Istituto e farà celebrare ogni anno una messa in suffragio delle anime dei pii benefattori.

Per le offerte di minore entità verrà istituito un apposito albo d'onore chiamato « Il libro d'oro degli offerenti ».

CAPO X.

Disposizione finale

ART. XXXV.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari oltre a quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica circa la protezione e l'assistenza dell'infanzia.